



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04/12/2010

=====

ADDI' 04/12/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: BUONTEMPO

DELIBERAZIONE N. 552

Oggetto:

Applicazione dell'accordo di concertazione del 25/6/2009 "Riorganizzazione strutture dirigenziali". Riduzione contestuale in esecuzione del D.L. 78/2010 convertito in legge n.122/2010.



**Oggetto:** Applicazione dell'accordo di concertazione del 25/6/2009 "Riorganizzazione strutture dirigenziali". Riduzione contestuale in esecuzione del D.L. 78/2010 convertito in legge n.122/2010.

## LA GIUNTA REGIONALE

**Su proposta della Presidente della Regione Lazio di concerto con l'Assessore alle Risorse umane, Demanio e Patrimonio**

### Premesso:

**che** in data 25 giugno 2009 è stato sottoscritto un accordo di concertazione con le OO.SS., recepito dalla Giunta regionale con Delibera n. 542 del 20 luglio 2009, circa la dotazione organica della dirigenza della Giunta della Regione Lazio;

**che** in detto accordo è stata determinata una carenza dell'organico dirigenziale in numero di 60 unità, nonché le modalità di reclutamento dello stesso attraverso: a) concorso pubblico, b) mobilità volontaria, quest'ultima limitatamente a n.10 Dirigenti;

**Dato atto** che l'art. 2, commi 8 e 8 bis, della Legge 25/2010 secondo cui le amministrazioni pubbliche provvedono, (omissis): a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 74 della L. 133/08 di conversione del D.L. 112/08 (che prevedeva una riduzione pari al 15 per cento di quelli esistenti);

**Richiamata** la propria precedente deliberazione n.438/2010 in merito all'accorpamento di alcune Direzioni regionali;

**Rilevato** che in esecuzione il D.L. n.78/2010 cd "manovra Tremonti", convertito in Legge n.122/2010 ed in particolare, il comma 557 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, così come modificato dall'art.9 del sopra citato decreto, prevede l'obbligo di riduzione delle spese di personale per gli enti sottoposti al patto attraverso:

- a) la riduzione dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti,
- b) il contenimento della spesa per il lavoro flessibile,
- c) la razionalizzazione delle strutture al fine di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali,
- d) il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione decentrata;

### Accertato

**che** la normativa de qua stabilisce, per la prima volta, le sanzioni connesse al mancato rispetto di tale obbligo, ovvero il divieto di assunzioni a qualunque titolo (art. 76, c 4, dl 112/08 convertito in legge 133/08) per quegli enti che non riducono le spese di personale e l'impossibilità di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione. Peraltro, circa le sanzioni, la normativa (art. 14 co.9 della legge 122/2010) stabilisce il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale negli enti ove l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti (modificando l'art.76, comma7 del decreto Brunetta, n.112/2008, convertito in legge n.133/2008 che aveva fissato nel 50% il relativo tetto);

**che** in ogni caso gli enti sottoposti al patto possono procedere ad assunzioni nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente (cessazioni verificatesi nell'anno 2010);

**Dato atto** che in merito a quest'ultimo punto, si evidenzia che per quanto riguarda l'anno 2009 il rapporto spesa corrente/spesa del personale della Giunta della Regione Lazio, è pari, circa, al 13%, atteso che a fronte di una spesa corrente pari a circa 2 miliardi 726 milioni, la spesa del personale è pari a circa 351 milioni (compreso il Consiglio Regionale, le Agenzie e tutti gli Enti sub regionali);

**Ritenuto** di dover procedere all'attivazione delle procedure di copertura delle vacanze d'organico, in esecuzione dell'accordo sopra citato e nel rispetto della normativa in materia di personale, disponendo preventivamente le procedure di copertura dei posti vacanti, nel limite di n.10 unità attraverso la



mobilità volontaria tra i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni che allo stato prestano servizio presso la Giunta Regionale, che facciano domanda di trasferimento;

**Considerato** che, in materia di mobilità:

- l'art.30 del D.Lgs 165/2001, così come modificato dal D.Lgs 150/2009 (meglio noto come decreto Brunetta) testualmente recita: *"Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire."*;

- il successivo comma 2-bis prevede, per l'attivazione delle procedure di cui al comma 1, in via prioritaria, l'immissione in ruolo *"dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza."*;

**Considerato inoltre** che la mobilità è uno strumento che non risponde solo all'interesse dell'amministrazione che vi ricorre, ma garantisce una più razionale distribuzione delle risorse tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, nonché economie di spesa di personale complessivamente intesa, dal momento che consente una stabilità dei livelli occupazionali nel settore pubblico;

**Atteso** che l'art. 1, comma 47, della legge 311/2004, nel momento in cui recita che *"In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente"*, completa la coerenza del sistema descritto laddove specifica che la mobilità, pur rappresentando sempre uno strumento finanziariamente da privilegiare, si configura in termini di neutralità di spesa solo se si svolge tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato; in tal caso non si qualifica come assunzione da parte dell'amministrazione ricevente. Ne discende che non è computabile come cessazione, sotto l'aspetto finanziario, da parte dell'amministrazione cedente.

**Rilevato**

**che** la mobilità non è neutrale e va considerata come un'assunzione quando l'amministrazione cedente non è sottoposta a vincoli assunzionali ed invece lo è l'amministrazione ricevente. In tal caso, infatti, considerare la mobilità come assunzione garantisce il governo dei livelli occupazionali, e quindi della spesa pubblica, evitando che le amministrazioni senza limiti sulle assunzioni operino da serbatoio da cui attingere nuovo personale da parte delle altre amministrazioni con limitazione;

**che** in esecuzione di quanto fin qui sostenuto, se ne deduce che per le amministrazioni che hanno limitazioni e che sono anche sottoposte ad un regime autorizzatorio, la mobilità di personale proveniente da amministrazioni che non sono soggette a vincoli assunzionali rimane possibile solo se preventivamente autorizzata come una normale assunzione (sul punto: *Presidenza del Consiglio, Dipartimento Funzione Pubblica, Ufficio Per il Personale della Pubblica Amministrazione, nota circolare prot. n. 13731 del 19.3.2010*);

**che** da un punto di vista giuslavoristico, il trasferimento per mobilità non è da considerare alla stregua di una "cessazione" in capo all'ente di provenienza, con conseguente costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con l'ente destinatario, trattandosi della prosecuzione del rapporto con altro datore di lavoro; **che**, nell'ottica della disciplina di contabilità e di finanza pubblica, la mobilità è assimilabile ad un'ipotesi di cessazione per l'amministrazione cedente e che, per l'ente di destinazione, la costituzione del nuovo rapporto è legittimamente ammessa solo se l'ente medesimo si trovi nella condizione di poter procedere ad assunzioni ed incrementi della spesa di personale in base alla normativa vigente "ratione temporis" (*Corte dei Conti, sez. Reg.le di Controllo per la Lombardia, ad. del 14.9.2010*).



**Ritenuto** pertanto di dover dare indirizzo al Dipartimento Istituzionale e Territorio affinché, verificata la compatibilità finanziaria, ponga in essere tutti gli atti necessari e consequenziali, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica, predeterminati dall'accordo del 25 giugno 2009, nel rispetto della normativa citata in materia di personale e di blocco delle assunzioni ed in esecuzione di quanto in premessa sostenuto, pur nel limite di spesa di bilancio compatibile, con logica priorità della mobilità volontaria, tra coloro che già in possesso della qualifica dirigenziale presso altre pubbliche amministrazioni, prestano servizio presso la Giunta Regionale, talché la stessa non è da considerarsi incremento di spesa, ed in modo che le eventuali rimanenze siano quindi computate nel calcolo dell'accesso tramite concorso pubblico;

**Visti:**

lo Statuto Regionale  
il Regolamento Regionale n.1/2002 e ss.mm.ii.;

Con voti unanimi espressi in forma palese

### DELIBERA

Per le motivazioni in preambolo espresse, che appresso si intendono riportate e trascritte, e con votazione unanime dei presenti adottata in forma palese,

Di dare mandato al Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio:

1. affinché, verificata la compatibilità finanziaria, ponga in essere tutti gli atti necessari e consequenziali entro e non oltre il 31 dicembre 2010 per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica, predeterminati dall'accordo del 25 giugno 2009, nel rispetto della normativa citata in materia di personale e di blocco delle assunzioni ed in esecuzione di quanto in premessa sostenuto, pur nel limite di spesa di bilancio compatibile, con logica priorità della mobilità volontaria, tra coloro che già in possesso della qualifica dirigenziale presso altre pubbliche amministrazioni, prestano servizio presso la Giunta Regionale (talché la stessa non è da considerarsi incremento di spesa) ed in modo che le eventuali rimanenze siano quindi computate nel calcolo dell'accesso tramite concorso pubblico;
2. Di procedere, previa concertazione con le OO.SS., alla riduzione della dotazione organica dirigenziale, in esecuzione delle più volte citate disposizioni contenute nel D.L. 78/2010 conferendo allo stesso nella qualità di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, ampia delega a trattare.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 08 DIC. 2010

